



Decreto Dirigenziale n. 152 del 18/04/2014

Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.

Direzione Generale 11 - Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili

Oggetto dell'Atto:

AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI CORSI DI FORMAZIONE AUTOFINANZIATI
- ENTE BEAUTY FIVE S.R.L.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che con la L.R. n.14 "Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro" pubblicata sul BURC n.70 del 23 novembre 2009 sono state stabilite, al titolo VII della stessa legge, le disposizioni in materia di formazione professionale prevedendo che la Regione svolga un ruolo di coordinamento e di regia del sistema di orientamento e della formazione;
- b. che con D.G.R. n.354 del 19/3/2010 sono state approvate le "Disposizioni transitorie per le Attività di Formazione Professionale Autofinanziate"; che con D.G.R. n.315 del 21/06/2011 la Giunta Regionale della Campania ha emanato le "Nuove disposizioni per l'autorizzazione e la vigilanza delle attività di formazione professionale autofinanziata";
- c. che la richiamata deliberazione n.315/2011 stabilisce, tra l'altro, al punto 4, che ai sensi dell'art.20 del Regolamento Regionale n.9 del 2010, gli Enti di Formazione Professionale Accreditati o in fase di rinnovo dell'Accreditamento, per lo svolgimento di attività autofinanziate possono avanzare richieste di autorizzazione per l'attivazione di corsi di formazione;
- d. che con D.D. n. 126 del 29/07/2011 sono stati fissati i termini di presentazione delle richieste di autorizzazione per l'attivazione di corsi di formazione autofinanziata, a decorrere dalla data di esecutività del decreto in questione;
- e. che con nota n.750022 del 05/10/2011 il Dirigente del Settore Formazione Professionale ha procrastinato i termini di presentazione delle richieste di autorizzazione per l'attivazione di corsi di formazione autofinanziata;
- f. che il Decreto Legislativo n. 13 del 16/1/2013 - G.U. n. 39 del 15/2/2013 (adottato a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e dell'Intesa sancita il 20 dicembre 2012 in Conferenza Unificata) istituisce:
 - (il Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze (art. 3);
 - (il Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali (art. 8);
- g. che, a norma dell'art. 2, c. 1, lett. f) del predetto D.lgs. n. 13/2013, la Regione è - per quanto di propria competenza - *ente pubblico titolare* della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze;
- h. che l'art. 3, c. 3 del menzionato D.lgs 13/2013 stabilisce che sono oggetto di certificazione unicamente le competenze riferite a qualificazioni di repertori ricompresi nel Repertorio Nazionale;
- i. che l'art. 11 (*Disposizioni transitorie*) del citato D.lgs. n. 13/2013 stabilisce che fino alla *completa implementazione del Repertorio Nazionale, e comunque per un periodo di norma non superiore ai 18 mesi, gli enti pubblici titolari continuano ad operare, in materia di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, nell'ambito delle disposizioni del proprio ordinamento*;

PRESO ATTO

- che l'ARLAS, con D.D. n.54/2013, ha comunicato l'elenco degli Enti di Formazione Professionale Accreditati;
- che con Decreto Dirigenziale n. 23 del 14/11/2013 si sono prorogate tutte le autorizzazioni concesse agli Enti di Formazione autofinanziati nel biennio 2011-2013;

CONSIDERATO che, alla data odierna è stata istruita la richiesta di autorizzazione relativa all'Ente di Formazione Professionale Accreditato Beauty Five s.r.l. - Piazza Sette Settembre 24 (NA), per il quale risulta agli atti del Settore il relativo parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Formazione Professionale della provincia di NAPOLI con nota n.193578 del 18/3/2014 e che detti profili autorizzati non rientrano nei precedenti già prorogati;

RITENUTO

- a. di dover autorizzare l'Ente Beauty Five s.r.l. – Piazza Sette Settembre 24 (NA) - all'attivazione di corsi di formazione autofinanziata precedentemente non autorizzati col predetto D.D. 237/11, come da tabella:

	CORSO	AREA	CODICE	TIPO	DURATA	LIVELLO
1)	ESPERTO MASSAGGIATORE DEL BENESSERE	C	1603/7	Q/A	600	II
2)	OPERATORE DI TATUAGGIO E PIERCING	C	1605/01	Q/A	600	I

- b. di dover stabilire che, in linea con quanto previsto al comma 1 dell' art. 11 del Decreto Legislativo n. 13 del 16/1/2013, la presente autorizzazione ha validità fino al 15 agosto 2014 e decade, comunque, automaticamente all'atto dell'istituzione del Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui al Dlgs. n. 13/2013;
- c. di dover stabilire altresì che riguardo ai corsi autorizzati con il presente provvedimento le cui attività siano state avviate ma non concluse alla data di istituzione del Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui al Dlgs. n. 13/2013 le procedure di riferimento per la certificazione delle competenze (ivi comprese quelle corrispondenti al rilascio di qualifiche professionali) debbano essere quelle previste dal Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze;
- d. di dover specificare che, in merito alle attività formative autofinanziate da gestire attraverso la FAD, previste al punto 14 delle Disposizioni per l'autorizzazione e le vigilanza delle attività di formazione professionale autofinanziate di cui alla DGR n. 315 del 21/6/2011, l'Amministrazione Regionale, con D.D. n.81 del 26/3/2012, ha dettato le modalità con le quali potrà essere garantito il rispetto dei requisiti coerentemente con quanto già disciplinato in materia con la DGR n.2076 del 13 giugno 2003 (Burc n. 30 del 7 luglio 2003);
- e. di dover specificare, altresì, che l'inizio delle attività formative autofinanziate che gli Enti di Formazione Professionale Accreditati presenti sul territorio regionale intendano svolgere attraverso la FAD è subordinato all'adozione del provvedimento di Accredittamento in fad da parte dell'Arilas; l'avvio delle attività de quo in assenza del provvedimento suddetto comporta la revoca dell'autorizzazione delle stesse attività;

VISTO

- a. La L.R. 14 del 18 Novembre 2009;
- b. La D.G.R. n.354 del 19/3/2010;
- c. La D.G.R. n.315 del 21/6/2011;
- d. IL D.D. n. 791 del 21/12/2012;
- e. il D.lgs. n. 13/2013;
- f. La nota dell'ARLAS n. 12433 del 9/01/2014;
- g. Il D.Pres. Giunta Regionale n.220 del 31/10/2013 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale per l'Istruzione, la Formazione il Lavoro e le Politiche Giovanili al Prof. Antonio Oddati

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale per l'Istruzione, La Formazione, Il Lavoro e le Politiche Giovanili:

DECRETA

Per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono integralmente riportati:

- 1) di dover autorizzare l'Ente Beauty Five s.r.l. – Piazza Sette Settembre 24 (NA) - all'attivazione di corsi di formazione autofinanziata precedentemente non autorizzati col predetto D.D. 237/11, come da tabella:

	CORSO	AREA	CODICE	TIPO	DURATA	LIVELLO
--	-------	------	--------	------	--------	---------

1)	ESPERTO MASSAGGIATORE DEL BENESSERE	C	1603/7	Q/A	600	II
2)	OPERATORE DI TATUAGGIO E PIERCING	C	1605/01	Q/A	600	I

- 2) di stabilire che, in linea con quanto previsto al comma 1 dell' art. 11 del Decreto Legislativo n. 13 del 16/1/2013, la presente autorizzazione ha validità fino al 15 agosto 2014 e decade, comunque, automaticamente all'atto dell'istituzione del Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui al Dlgs. n. 13/2013;
- 3) di stabilire altresì che riguardo ai corsi autorizzati con il presente provvedimento le cui attività siano state avviate ma non concluse alla data di istituzione del Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui al Dlgs. n. 13/2013 le procedure di riferimento per la certificazione delle competenze (ivi comprese quelle corrispondenti al rilascio di qualifiche professionali) debbano essere quelle previste dal Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze;
- 4) di specificare che, in merito alle attività formative autofinanziate da gestire attraverso la FAD, previste al punto 14 delle Disposizioni per l'autorizzazione e le vigilanza delle attività di formazione professionale autofinanziate di cui alla DGR n. 315 del 21/6/2011, l'Amministrazione Regionale, con D.D. n.81 del 26/3/2012, ha dettato le modalità con le quali potrà essere garantito il rispetto dei requisiti coerentemente con quanto già disciplinato in materia con la DGR n.2076 del 13 giugno 2003 (Burc n. 30 del 7 luglio 2003);
- 5) di specificare, altresì, che l'inizio delle attività formative autofinanziate che gli Enti di Formazione Professionale Accreditati presenti sul territorio regionale intendano svolgere attraverso la FAD è subordinato all'adozione del provvedimento di Accredитamento in fad da parte dell'Arlas; l'avvio delle attività de quo in assenza del provvedimento suddetto comporta la revoca dell'autorizzazione delle stesse attività;
- 6) di rettificare il profilo professionale autorizzato con D.D. 28 del 30/1/2014 all'Ente CLAAI Form da "ACCONCIATORE - RIQUALIFICAZIONE L.174/2005 ART. 6 COMMA 5" ad "ACCONCIATORE - RIQUALIFICAZIONE L.174/2005 ART. 3 COMMA 1 LETT.B."
- 7) di trasmettere il presente decreto alle Amministrazioni Provinciali e all'Assessore alla Formazione Professionale per opportuna conoscenza;
- 8) di stabilire che la pubblicazione sul BURC del presente atto ha valore di notifica nei confronti degli Enti interessati.

Prof. Antonio Oddati